

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

VIA ABATE CACCIOLA 1

Tel. 0942 5780200 – Fax n. 0942 5780209

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI".

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'Assistenza domiciliare agli anziani, per mesi dodici, con decorrenza dal ::::::::::::::, e comunque dalla data di affidamento del servizio.

Le prestazioni che dovranno essere espletate al domicilio dell'utente, sono previste e definite dalla L. 328/2000 – art 15/22, L. 1/86 – art.73, L.R. 1/2000 – art.4 e dal presente capitolato.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative). Il presente capitolato Speciale d'Appalto contiene intrinsecamente anche le specifiche tecniche oggetto dell'appalto.

Art. 2 – procedura di aggiudicazione dell'appalto

Il contratto è affidato ai sensi e per gli effetti del comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.lgs 50/16. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto, nel caso in cui allo scadere dello stesso non fosse riuscito a completare la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, e solo per il tempo necessario alla conclusione delle procedure della nuova gara, ai sensi dell'art. 106,. C.11 del D.lgs 50/16, con l'obbligo dell'aggiudicatario di accettare tale proroga alle medesime modalità e condizioni contrattuali in essere e comunque per una durata non superiore ad anni 1 (uno).

Art. 3 – avvio del servizio

L'aggiudicatario deve garantire l'avvio del servizio, anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 4 Definizioni

1) Ai fini del presente capitolato deve intendersi:

- a) Per l'Amministrazione: l'Amministrazione Comunale di Giardini Naxos
- b) Per gestore: la Ditta cui è affidato l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani.
- c) Per Comune: il Comune di Giardini Naxos.
- d) Per utenti: I soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare agli anziani.
- e) Il servizio consiste nel realizzare interventi di assistenza domiciliare agli anziani.

Art. 5 Numero dei soggetti destinatari

Il servizio è rivolto a 90 soggetti.

Art. 6- Descrizione del progetto

AREA DI INTERVENTO: ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

TITOLO AZIONE	Interventi di Assistenza domiciliare per Anziani.
OBIETTIVI	<u>Scopi del Servizio/Intervento</u> Obiettivo del servizio di assistenza domiciliare è dunque quello di fornire assistenza preparazione dei pasti, per l'espletamento delle ordinarie faccende domestiche, aiuto per il governo della casa, aiuto per la gestione del pagamento di bollette, per la gestione dei farmaci, per fare la spesa nonché quello di assistere l'utente nella mobilità a letto, nei trasferimenti, negli spostamenti all'interno dell'abitazione, nel vestirsi, nel mangiare, nell'igiene personale, cambio della biancheria, aiuto per una corretta deambulazione, segnalazione al medico curante di qualsiasi anormalità delle condizioni dell'utenza. <u>Popolazione Target</u> Destinatari del servizio sono n. 90 anziani.
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'	Le attività del servizio di assistenza domiciliare saranno organizzate in maniera flessibile in funzione delle necessità degli utenti. In linea generale le attività specifiche legate al servizio domiciliare faranno riferimento a: - aiuto ed igiene personale; - cura e pulizia ordinaria degli ambienti domestici; - disbrigo pratiche; - assistenza infermieristica; - sostegno socio- psicologico.
TEMPISTICA	<u>Tempi di attuazione dell'azione</u> L'intervento sarà attuato nell'arco temporale di mesi 12. <u>Tempistica di erogazione</u> Il servizio di aiuto domestico sarà erogato, in linea di massima con la frequenza di due giorni a settimana per 60 minuti al giorno.
DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE	Le risorse professionali utilizzate nel progetto saranno: - N° 1 Assistente Sociale, con compiti di coordinamento, supervisione e organizzazione delle diverse tipologie di servizi. Cura la presa in carico, fissa le riunioni, relaziona. - N° 6 Assistenti Domiciliari, si occupano della cura ed igiene della persona e dell'ambiente domestico, effettuano piccole commissioni esterne a favore dell'utente. - N° 2 Infermieri Professionali.
BUDGET	Il costo orario del personale si riferisce al decreto relativo ai parametri del C.C.N.L. delle cooperative del settore socio sanitario, percentuale oneri generali pari al 10%. Costo analitico N. 6 Assistenti domiciliari (livello B1°) Costo orario € 17,23; N 1 Assistente Sociale (livello D3°) Costo orario € 22,30; N 2 Infermieri professionali (livello D2°) Costo orario € 20,87; Costo x n.6 assistenti domiciliari

	€ 17,23 x n 6 operatori x 130 ore mensili per 12 mesi Costo x n 1 Assistente Sociale Costo orario Assistente Sociale x 60 ore mensili € 22,30 per 12 mesi Costo x n 2 Infermieri Professionali Costo x n 2 Infermiere Professionale x 130 ore mensili € 20,87 per 12 mesi	€ 161.272,80 € 16.056,00 € 65.114,40 € 242.443,20 + € 24.244,32 = € 266.687,52 + IVA 5% € 13.334,37 = Costo complessivo € 280.021,89
CONTROLLI E VALUTAZIONI	I controlli e le valutazioni saranno attuati dai Comuni con i criteri utilizzati per i servizi esistenti. Potranno essere somministrati questionari di gradimento. Attività di rilevazione e monitoraggio andamento del servizio: - Compilazione del diario di intervento, con verbalizzazione del lavoro svolto con ogni utente; - Compilazione di ogni altra eventuale documentazione e/o modulistica fornita dal Servizio Sociale Comunale; - Compilazione di una relazione della presa in carico e svolgimento delle diverse attività domiciliari pe ciascun utente dopo n.2 (due) mesi dall'attivazione dei servizi e in ogni caso in cui venga richiesto dal servizio sociale comunale. La rilevazione delle ore di servizio verrà effettuata tramite apposita scheda di rilevazione, fornita all'operatore in accordo con l'Amministrazione, per la registrazione degli interventi a domicilio. Tale scheda dovrà essere vidimata giornalmente e singolarmente dall'operatore in servizio e dall'utente e/o da un familiare.	

Art. 7 - Durata del servizio

Il servizio è affidato per 12 (dodici) mesi, con decorrenza : mesi 12 (dodici), e comunque a decorrere dalla data di affidamento del servizio.

Art. 8 - Sospensione o interruzione del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto va considerato ad ogni effetto servizio pubblico e, in caso di sospensione o interruzione imputabile alla Ditta assuntrice dell'appalto, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'aggiudicatario con spese a carico dello stesso per la prosecuzione del servizio.

Art. 9 - Polizza fidejussoria

La Ditta aggiudicataria al momento della stipula del contratto dovrà effettuare un versamento cauzionale a mezzo polizza fidejussoria nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, al netto dell'IVA, a garanzia degli obblighi assunti, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi. I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla legge 348/82, oltre che mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La polizza fidejussoria bancaria o quella assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dall'Amministrazione Comunale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi oggetto del presente

capitolato, al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva ogni azione per eventuali danni. La cauzione definitiva resterà a garanzia degli adempimenti contrattuali nonché del rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione durante lo svolgimento dei servizi per cause imputabili all'aggiudicatario o a causa di inadempimenti o cattivo svolgimento dei servizi stessi. Essa sarà svincolata, su richiesta, tre mesi dopo il termine dei servizi, fatte salve contestazioni o altre problematiche in corso.

Art. 10 Clausola di manleva

L'Appaltatore risponde di ogni danno, che per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare all'Amministrazione e a terzi.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne da qualsivoglia danno, diretto e/o indiretto, causato dai propri dipendenti o a proprie attrezzature.

Conseguentemente è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richiesta di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 11 - Pagamento corrispettivo

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura da parte del gestore in rate mensili posticipate.

Per la liquidazione delle fatture da parte del Comune, la Ditta deve essere in regola con la certificazione D.U.R.C., ai sensi della legislazione vigente, e deve assumere gli obblighi di tracciabilità del flusso mediante segnalazione di un proprio conto corrente bancario dedicato anche se non riferibile in via esclusiva, ai sensi della L. 136/2010.

Art. 12 - Costo complessivo del servizio

Il costo complessivo per l'affidamento del servizio è di € 266.687,52 IVA esclusa, da ripartire nel modo seguente: € 242.443,20 per spesa incompressibile trattamento economico personale da utilizzare, € 24.244,32 per oneri di carattere generali ed organizzativi.

Art. 13 - Personale

Il gestore dovrà garantire l'esercizio del servizio con proprio personale, ai sensi dell'art.37 del CCNL Cooperative Sociali 2010/2012, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale.

Il gestore assicura al personale da esso dipendente per l'espletamento del servizio, il rispetto delle norme contrattuali dei lavoratori della categoria di appartenenza.

Fermo restando il numero minimo di personale da adibire al servizio di assistenza domiciliare agli anziani, la gestione verrà effettuata con personale il cui organico dovrà essere sufficiente sia per numero che per qualificazione professionale, a garantire la continuità e la perfetta regolarità del servizio stesso.

Sono considerate cause di forza maggiore che possono giustificare la eventuale occasionale sospensione del servizio gli eventuali scioperi generali di categoria in cui è inquadrato il personale dipendente del gestore.

Negli altri casi resterà a carico del gestore l'onere derivante dalla eventuale sostituzione del personale assente per qualunque motivo.

E' assoluto vietato di cedere o sub – appaltare a terzi il predetto servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 14 Rispetto delle normative in materia di tutela del lavoro

La Ditta appaltatrice dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento ed ogni altra disposizione in vigore e che potrà intervenire per la tutela dei lavoratori.

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere assunto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'Appaltatore esonera il Comune da ogni responsabilità al riguardo, ivi compresa quella eventualmente solidale.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, se accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardo pagamento.

Art.15 Rispetto normativa privacy e sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D.lgs n.196/03 comunicando il nominativo del responsabile della privacy al Comune.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare ai fini propri o comunque non concessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, di cui sarà "titolare" ai sensi del D.lgs 196/03 e assicurerà il rispetto, con gli obblighi civili e penali conseguenti.

L'Appaltatore assicurerà lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e si assumerà ogni responsabilità e onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio. L'Appaltatore s'impegna a segnalare situazioni di rischio impreviste, emerse durante l'esecuzione del servizio.

Art. 16 Penalità

Fermo restando l'applicazione delle vigenti disposizioni normative, e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del C.C., in caso che il servizio non venga espletato anche per un solo assistito o sia incompleto e non rispondente alle normali esigenze, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il Comune potrà applicare le penali sotto indicate:

- Interruzione del servizio senza giustificato motivo
€ 30,00 per ogni ora non svolta
- Servizio continuativo non rispondente a normali esigenze assistenziali (mancata pulizia dell'abitazione, mancata pulizia personale dell'assistito o altre gravi inadempienze)
Pari all'importo orario del servizio maggiorato del 10%
- Mancata sostituzione del personale entro il giorno successivo all'assenza € 150,00 al giorno
- Espletamento del servizio giornaliero non conforme a quanto previsto dal presente capitolato € 150,00 al giorno
- Interruzione o mancato espletamento del servizio giornaliero
€ 150,00 per operatore in servizio

La mancata comunicazione giustificativa, entro 3 (tre) ore, degli eventi che hanno creato una situazione di mancato o interrotto servizio da parte dell'aggiudicatario verranno considerati a tutti gli effetti omissivi e tali da applicare le penalità suddette. Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

L'Amministrazione contesta per iscritto il fatto all'appaltatore. Questi può far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentito nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine di 10 giorni il Comune, laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, applica le penali secondo quanto previsto dai commi precedenti. L'importo della penale è detratto dall'importo della fattura successiva al provvedimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere, il servizio non fosse espletato con la massima cura e puntualità.

Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altro prestatore di servizi, per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'aggiudicatari.

Art. 17 Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore sarà inviato a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza dall'aggiudicazione la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione alla camera di Commercio, contenente l'attestazione antimafia di cui all'art.9 del D.P.R. n.252/98;
- Dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei loro conviventi, al fine di procedere alla richiesta d'informazione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 490/94;
- Cauzione definitiva, da costituirsi con le modalità indicate all'art. 25;
- Per le eventuali associazioni temporanee d'impresa, mandato alla capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.

Faranno parte integrante del contratto il Capitolato d'appalto e la stessa offerta.

Se entro il termine su indicato l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non presentasse la documentazione richiesta o non si presentasse alla stipula del contratto, il Comune potrà ritenere non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo a incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale e quindi procedere all'aggiudicazione alla ditta che è risultata seconda classificata nella procedura di gara.

Il diritto di segreteria, le spese di bollo, di registrazione e quelle contrattuali in genere saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 18 Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.:

- a) Per motivi di pubblico interesse in qualunque momento;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato;
- c) Di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) In caso di cessione di azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- e) Nei casi di subappalto o di cessione di contratto;
- f) In caso di abbandono dell'appalto
- g) In caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- h) In caso di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute nel rispetto ed esecuzioni degli obblighi contrattuali in caso di inadempienze;
- i) Quando la ditta non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere alla buona esecuzione dei servizi ad essa affidati.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 15 (quindici) giorni senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei

corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

Il Comune può richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento contrattuale per le inadempienze sanzionate dalle penali di cui al precedente articolo 16 (penalità) che si dovessero ripetere per tre volte nell'arco di un semestre.

Art. 19 Effetti della risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla cooperativa/consorzio che segue immediatamente nella graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, che potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario o sulla cauzione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della cooperativa/consorzio, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

E' fatta salva in qualsiasi caso ogni azione per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti ed il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 20 Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare il provvedimento di assegnazione in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio con l'obbligo di preavviso di un mese, quando per motivi di pubblico interesse non intenda effettuare il servizio o intenda gestirlo con modalità diverse.

Art. 21 Garanzia di continuità del servizio

Alla scadenza del contratto ed anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso rispetto alla scadenza naturale, l'aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del servizio, sino all'individuazione di un nuovo Soggetto gestore del servizio stesso.

Art. 22 Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Giardini Naxos ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'aggiudicatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune di Giardini Naxos da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Giardini Naxos debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, con un massimale complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e per anno per danni alle persone e ad € 500.000,00 per sinistro e per anno per danni a cose.

La predetta polizza dovrà essere contratta esclusivamente per i servizi oggetto del presente appalto; Si sottolinea che non verranno accettate polizze "generiche" di cui l'impresa sia già in possesso per la sua attività. In particolare, la polizza dovrà essere strutturata per assicurare l'esercizio del servizio di assistenza domiciliare (per pratiche amministrative, visite mediche, commissioni, ecc...)

La cooperativa/consorzio sarà comunque responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cosa in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato sia nel corso del servizio sia nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.

La Ditta è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente.
Con la sottoscrizione del presente atto in sede di gara assume formale impegno dei propri compiti.

Art. 23 Rispetto D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.lgs 196/2003, indicando il responsabile del trattamento dei dati personali. In particolare il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanza di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 24 Rispetto del D.lgs n.81/2008

Agli effetti del presente capitolato e del contratto che ne deriva dall'affidamento del servizio, l'Amministrazione stabilisce il proprio domicilio presso il Comune di Giardini Naxos ed il gestore presso la propria sede legale o domicilio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le norme vigenti in materia.

Giardini Naxos li 17.10.2018

**Il Responsabile del Servizio
Leonarda Conti**